

Art. 45. Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonchè a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intima, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. In caso di inadempienza di cui al comma 2 da parte dell'ente proprietario, lo stesso è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 357 a euro 1433 Con Regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.400, art.17, comma 1, lett. a) entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge saranno determinate le modalità e la procedura da adottare per l'applicazione della stessa.

Regolamento di Attuazione


Art. 6 (Art. 5 Codice della strada)

Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del ministro dei Lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, è esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonchè delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2. Il ministero dei Lavori pubblici, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del Codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto o a se-



**CHIEDONO AIUTO
AL SENATORE
GIOVANNI CREMA**

